

Integrale

Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Irrituale svolgimento del procedimento - Per difetto di rappresentanza della parte - Conseguenze - Declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale - Esclusione - Assegnazione da parte del giudice del termine per l'inizio della procedura - Configurabilità - Fondamento

TRIBUNALE DI PERUGIA

Seconda Sezione Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Perugia, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate all'udienza del 14 settembre 2020, all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G. 5523/2015 tra (...),

Rappresentato e difeso dall'avv. (...) e dall'avv. (...), ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. (...), in Perugia, giusta procura in atti;

Attore

CONTRO

(...) S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. (...),

(...) (detto (...)). (...),

Tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. (...) e dall'avv. (...), ed elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell'avv. (...);

Convenuti

Avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)

Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 14 settembre 2020, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice ha convenuto in giudizio la (...) S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. (...), (...) (detto (...)) e (...), rispettivamente, giornalista e direttore responsabile del quotidiano "Il Giornale di Latina", onde ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non, stimati in Euro 100.000,00, subiti in conseguenza della pubblicazione, sul giornale "Il Giornale di Latina", degli articoli comparsi nelle date del 14 e 15 marzo 2015, nonché la condanna degli stessi ai sensi dell'art. 12 della L. 47/1948, con ordine della pubblicazione dell'emananda sentenza sui giornali indicati.

In particolare, dopo aver premesso di aver prestato servizio, dal 1984 al 2011, come Pretore, prima, e come Sostituto Procuratore, poi, presso gli uffici giudiziari di Latina, il dott. (...) ha dedotto che (...), magistrato in servizio presso la Procura di Latina, aveva presentato un esposto nei propri confronti, rappresentando di aver ricevuto in maniera tardiva l'avviso di deposito della sentenza di condanna dell'anzidetto procedimento di cui era titolare, a causa della condotta del collega (...) (secondo marito dell'ex cognata di uno degli imputati del processo "(...)"), vedendosi in tal modo preclusa la possibilità di proporre appello incidentale.

Ha aggiunto l'attore che in seguito a tale esposto, la Procura di Perugia aveva aperto un'indagine (proced. r.g.n.r. 78/2011), conclusasi con decreto

di archiviazione del G.I.P. di Perugia, nel quale era evidenziato che la notizia di reato era da considerarsi infondata, avendo il dott. (...) "agito in conformità alle disposizioni organizzative vigenti, tabellarmente e per prassi", non ravvisandosi, nella sua condotta, alcun atteggiamento di intenzionalità.

Parte attrice ha, inoltre, dedotto che, contestualmente al procedimento penale, era stato aperto un procedimento disciplinare, dinanzi al Consiglio Superiore della Magistratura, nei confronti dello stesso dott. (...), all'esito del quale gli è stata irrogata la sanzione disciplinare della censura, con decisione confermata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione le quali avevano rilevato che, pur non ricorrendo l'elemento soggettivo doloso, fosse possibile ravvisare una condotta negligente nell'applicazione delle norme regolamentari e dei servizi organizzativi della Procura.

1.1. In relazione a tale vicenda, deduce ancora l'attore, in data 14.3.2015 "Il Giornale di Latina" ha pubblicato un articolo a firma (...) concernente la anzi descritta vicenda, del cui contenuto si duole l'attore.

Evidenzia, in particolare, il dott. (...) che, nel dare conto del procedimento disciplinare che lo aveva riguardato, il predetto quotidiano ha diffuso la notizia che questi avesse favorito, nello svolgimento del suo lavoro, il cognato, contribuendo a far finire in prescrizione un processo (cd. processo "...") in cui quest'ultimo era coinvolto; in particolare, parte attrice ha lamentato che sia il c.d. "strillo" ("Il magistrato e i favori al parente"; "...): processo prescritto anche per colpa del pm (...). Condanna definitiva") sia l'articolo in cui la vicenda era descritta riportavano informazioni false a carico dell'odierno istante; ha lamentato, inoltre, l'attore che particolare risalto fosse stato dato alla notizia in questione, in quanto l'articolo era stato annunciato fuori dalle edicole della provincia di Latina con la c.d. "civetta", in cui era scritto "Il (...). Cassazione: quel magistrato favorì il cognato".

1.2. Il dott. (...) ha, poi, evidenziato che in data 14 marzo 2015 il proprio legale aveva chiesto la rettifica immediata delle notizie riportate nel predetto articolo ed, in particolare, della notizia secondo cui l'odierna parte attrice avrebbe causato con il proprio comportamento la prescrizione dei reati di cui avrebbe dovuto rispondere il sig. (...), erroneamente indicato quale cognato del dott. (...).

In seguito a tale richiesta, in data 15 marzo 2015, "Il Giornale di Latina" ha effettivamente pubblicato un articolo dal titolo "L'avvocato di (...): ecco la verità", in cui è stata integralmente trascritta la predetta rettifica richiesta dal legale, previa precisazione che tale intervento del difensore era successivo alla notizia della condanna del Sostituto Procuratore (...) per la gestione del fascicolo relativo al "...".

Nondimeno, parte attrice ha evidenziato l'erroneità (anche) della notizia riportata in quest'ultimo articolo, non avendo il sig. (...) mai gestito il fascicolo inerente al "...", aggiungendo, inoltre, che la sanzione del CSM nei confronti dell'odierno istante era dovuta (solo) alla mancata notizia al PM del deposito della sentenza e alla tardiva trasmissione dell'atto di appello proposto dagli imputati condannati.

1.3. Sicché, sottolineato che entrambi gli anzidetti articoli avevano avuto ampia diffusione - stante la pubblicazione del quotidiano "Il Giornale di Latina" a mezzo internet, oltre ad essere stati citati sia da altre testate giornalistiche, quale, ad esempio, "Il Caffè di Latina" sia da siti specializzati in materia di ecologia e territorio - l'attore si duole del carattere diffamatorio delle notizie riportate, ritenendole lesive del proprio onere/reputazione, allegando, segnatamente, che negli articoli del 14-15 marzo 2015, sarebbero riportate quattro notizie false, e cioè che:

- a) uno degli imputati, (...), fosse parente del dott. (...);
- b) il dott. (...) avrebbe subito la sanzione disciplinare della censura per aver contribuito a far cadere in prescrizione il reato ascritto al cognato;
- c) il dott. (...) avrebbe influito sul fascicolo a carico del sig. (...), ingerendo nella gestione dello stesso;
- d) il dott. (...), per un tornaconto personale, avrebbe ingerito nel procedimento penale "...".

L'aver riportato tali notizie false, al dire di parte attrice, avrebbe dato luogo ad un superamento di due dei tre limiti nel rispetto dei quali devono essere esercitati il diritto di cronaca e il diritto di critica, ossia, in particolare, la verità e la continenza.

Tale travalicamento sarebbe da imputare non solo all'autore degli articoli in questione (...), ma anche al direttore responsabile della testata giornalistica "Il Giornale di Latina" (a titolo di concorso nella diffamazione ex art. 596 bis c.p. ovvero ai sensi dell'art. 57 c.p.) e all'editore dello stesso, in forza di quanto stabilito dall'art. 11, L. n. 47/1948.

Il dott. (...) ha, poi, allegato di aver subito, dalla pubblicazione dei predetti articoli, danni patrimoniali e non patrimoniali, tanto più ingenti a fronte non solo del ruolo rivestito dal (...) stesso all'intero della magistratura, ma anche a fronte del radicamento della propria famiglia nella zona di Latina.

Da qui le conclusioni rassegnate in citazione, sopra solo sinteticamente compendiate, ed a cui si opera integrale rinvio.

1.4. Si sono costituiti in giudizio la (...) S.r.l., (...) (detto (...), come chiaramente desumibile dal fatto che in sede di costituzione il sig. (...) viene indicato come articolista) e (...), i quali hanno dedotto, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda attorea, stante sia il fatto che la procedura di mediazione, sebbene iniziata, non è stata ritualmente condotta e conclusa, sia il fatto che, all'incontro di mediazione, non hanno

partecipato personalmente le parti del presente giudizio, ma i loro difensori, ancorché muniti di procura speciale, con conseguente violazione del combinato disposto di cui agli artt. 5, comma 1 bis e 8, D.Lgs. n. 28/2010.

Nel merito, i convenuti hanno eccepito l'infondatezza della domanda di controparte, prendendo posizione in ordine alle affermazioni di parte attrice a proposito della falsità delle informazioni riportate, allegando, nello specifico, che: a) l'errore sul grado di parentela è da imputarsi alla Corte di Cassazione a Sezioni Unite; al riguardo, è stato anche aggiunto che l'erronea indicazione del grado di affinità/parentela tra il dott. (...) e l'imputato (...) non ha alcun rilievo agli occhi dei lettori; b) l'articolo incriminato ha precisato che, in sede di appello, è maturata la prescrizione con conseguente conferma delle condanne solo per quegli imputati che avevano deciso di farsi comunque giudicare; c) nell'ambito del procedimento disciplinare a carico del dott. (...) è stata affermata l'"influenza" che quest'ultimo ha avuto nel procedimento penale a carico del sig. (...); inoltre, è evidente - al dire dei convenuti - che la mancata proposizione dell'appello incidentale da parte della Procura di Latina sia dipesa anche dalla condotta del dott. (...); d) l'articolo del 14 marzo 2015 non fa riferimento ad alcuna ingerenza del dott. (...) nel procedimento penale "(...)".

1.5. I convenuti hanno, ancora, dedotto che le pubblicazioni in questione sono espressione non solo del diritto di cronaca, ma anche del diritto di critica, che, come tale, non può essere ritenuto diffamatorio, operando la relativa causa di giustificazione; ed hanno, poi, allegato l'insussistenza dei lamentati danni patrimoniali e la mancanza di prova in ordine ai danni non patrimoniali, precisando, inoltre, al riguardo, sia che l'articolo "incriminato" è solo uno sia che "Il Giornale di Latina" ha un modesto livello di vendite, stante il risalire della sua fondazione ad agosto 2014.

Da ultimo, hanno evidenziato che la sanzione di cui all'art. 12, L. 47/1948 può essere irrogata solo nei confronti dell'autore dell'articolo, e non anche nei riguardi del direttore responsabile e dell'editore convenuto, essendo tale sanzione collegata al reato di diffamazione.

I convenuti hanno, pertanto, concluso chiedendo, in via preliminare, che la domanda di parte attrice venga dichiarata improcedibile, e, nel merito, il rigetto di tutte le pretese avversarie.

2. Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata trattata senza assunzione di mezzi istruttori.

Mutato il giudice istruttore, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., incombente cui si è proceduto secondo il modulo della cd. trattazione cartolare in ragione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Virus-sar-Cov-2

3. Deve, in primo luogo, essere disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda.

Il Tribunale osserva, in via generale, che la questione pone il problema di affrontare alcune problematiche in tema di mediazione obbligatoria, introdotta come condizione di procedibilità di una vasta serie di controversie dal D.Lgs. n. 28 del 2010, affrontate recentemente anche dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 8473/2019) e, in particolare, la questione giuridica se, nel suddetto procedimento di mediazione, il cui preventivo esperimento è previsto obbligatoriamente, a pena di improcedibilità, per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, del d.l.s. n. 28 del 2010 e disciplinato, in particolare, dagli artt. 5 e 8 dello stesso, la parte che propone la mediazione sia tenuta a comparire personalmente davanti al mediatore, affinché il tentativo si possa ritenere compiuto, a pena di improcedibilità dell'azione proposta senza previo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, o se la stessa possa - e in che modo - farsi sostituire; qualora, poi, si dovesse ammettere che la parte possa farsi sostituire, ovvero che sia un atto delegabile ad altri, occorre individuare i modi e le forme di tale sostituzione, ovvero se possa essere sostituita da chiunque, e in particolare se possa farsi sostituire anche dal suo avvocato e, qualora si ammetta che possa essere sostituita dal suo avvocato, con quale atto tali poteri possano essere conferiti.

Sempre in via generale, si osserva, conformemente a quanto rilevato dalla Suprema Corte, che il legislatore con il decreto legislativo menzionato ha cercato di accelerare, se non forzare, la creazione di una cultura di risoluzione alternativa delle controversie, con finalità deflattiva, imponendo per una vasta serie di controversie questa ipotesi di mediazione come obbligatoria, il cui mancato esperimento è stato sanzionato con l'improcedibilità.

Dalla lettura delle disposizioni ad essa dedicate, emerge l'adozione di un procedimento deformalizzato che si svolge davanti al mediatore, in cui la miglior garanzia di riuscita è costituita innanzitutto dalla stessa professionalizzazione della figura del mediatore, e dall'offerta alle parti di un momento di incontro, perché possano liberamente discutere prima che le rispettive posizioni risultano irrigidite dalle posizioni processuali assunte e dalle linee difensive adottate, nonché da agevolazioni fiscali.

Il successo dell'attività di mediazione è, dunque, riposto nel contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale, il quale può, grazie alla interlocuzione diretta e informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi, e aiutarle a trovare una soluzione che, al di là delle soluzioni in diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare l'acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione.

Si premette, a riguardo, che effettivamente il Tribunale ritiene che il procedimento di mediazione obbligatoria ex D.Lgs. n. 28/2010 abbia natura personalissima, con la conseguenza che esso esige la presenza personale della parte, ovvero la presenza di un rappresentante munito di procura speciale.

All'uopo, le parti possono conferire procura speciale ad altri soggetti per farsi rappresentare nel procedimento di mediazione, a condizione che sia espressamente conferito loro il potere di parteciparvi.

Il rappresentato, quindi - trattandosi di rappresentanza avente natura negoziale e non processuale - deve conferire adeguata procura ad negoziata che autorizzi il rappresentante ad agire in nome e per conto, con chiara specificazione dei poteri e dei limiti.

La mediazione, infatti, non può considerarsi ritualmente esperita neppure con la semplice partecipazione del legale, ancorché munito di procura speciale per la partecipazione alla mediazione, dal momento che nella detta procedura, la funzione del legale, come definita in via interpretativa dall'art. 5, co. 1 bis e co. 2, D.Lgs. n. 28/2010, è di mera assistenza alla parte comparsa e non (per la formulazione normativa utilizzata e per il migliore e più efficace funzionamento dell'istituto), di rappresentanza della parte assente.

Quanto al riferimento alla procura sostanziale, la ratio è da rinvenirsi nel fatto che l'attività di mediazione è finalizzata a verificare se sia possibile instaurare tra le parti - innanzi al mediatore - un dialogo tale da consentire in quella sede la risoluzione alternativa della controversia; ed in tal senso non è dubitabile che tale condizione non possa ritenersi soddisfatta dal conferimento della mera procura processuale conferita al difensore e da questi autenticata (neppure se ivi vi sia il riferimento dell'informazione alla parte dello svolgimento del procedimento di mediazione), posto che la procura processuale conferisce al difensore il potere di rappresentanza in giudizio della parte ma non gli conferisce la facoltà di sostituirsi ad esso in una attività esterna al processo - quale è appunto il procedimento di mediazione.

Osserva, ancora, il Tribunale che la Suprema Corte con sentenza del 27 marzo 2019, n. 8473 si è espressa nel senso per cui nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.Lgs. n. 28 del 2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore, contestualmente precisando che nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, ed eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale.

Invero, la Suprema Corte, consapevole della necessità di chiarire le questioni controverse in tema di mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità per una vasta serie di controversie (segnatamente quelle indicate dall'art. 5, comma 1 bis, introdotto dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 84, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 272 del 2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1 del medesimo articolo) in ragione del fatto che gli artt. 5 e 8 dello stesso prescrivono che la parte che propone la mediazione sia tenuta a comparire personalmente davanti al mediatore, affinché il tentativo si possa ritenere compiuto, a pena di improcedibilità dell'azione proposta, ha dettato un "decalogo" da osservare nell'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria per poter essere sostituiti.

3.1. Nel dettaglio, una volta ammesso che la parte possa farsi sostituire, riconosciuta cioè la possibilità che l'atto sia delegabile ad altri, si è occupata di individuare i modi e le forme di tale sostituzione e se sia delegabile chiunque, incluso il proprio difensore ma a quali condizioni.

Nel fare ciò è partita dal considerare come il legislatore, con il decreto legislativo in commento, abbia cercato di stimolare "la creazione di una cultura di risoluzione alternativa delle controversie, con finalità deflattiva", cui è funzionale proprio la sanzione dell'improcedibilità.

La Corte ha evinto dalla lettura delle disposizioni normative l'adozione di un "procedimento deformalizzato che si svolge davanti al mediatore, in cui la miglior garanzia di riuscita è costituita innanzitutto dalla stessa professionalizzazione delle figura del mediatore, e dall'offerta alle parti di un momento di incontro, perché possano liberamente discuterle prima che le rispettive posizioni risultino irrigidite dalle posizioni processuali assunte e dalle linee difensive adottate, nonché da agevolazioni fiscali, evidenziando ancora che "il successo dell'attività di mediazione è riposto nel contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale il quale può, grazie alla interlocuzione diretta ed informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi, ed aiutarle a trovare una soluzione che, al di là delle soluzioni in dirigo della eventuale controversia, consenta loro di evitare l'acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione, favorendo al contempo la prosecuzione dei rapporti commerciali.

Dalla novella del 2013 che ha introdotto la presenza necessaria dell'Avvocato e l'affiancamento al legale esperto in tecniche processuali che rappresenta la parte nel processo altro esperto in tecniche negoziali che assiste la parte nella procedura di mediazione, si è tratta dimostrazione della progressiva emersione di una "figura professionale nuova, con un ruolo in parte diverso e alla quale si richiede l'acquisizione di ulteriori competenze di tipo relazionale e umano, inclusa la capacità di comprendere gli interessi delle parti al di là delle pretese giuridiche avanzate".

Questa esigenza di "dialogo informale e diretto tra parti e mediatore" nella ricerca di una "composizione degli opposti interessi soddisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa" per entrambi i contendenti, in logica deflattiva e acceleratoria di "un buon numero di controversie" la cui tempistica è notoriamente superiore ai tempi della mediazione, ha, secondo i giudici di legittimità, trovato emersione nell'art. 8 del D.Lgs. in commento che, nel disciplinare il procedimento, prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro Avvocati, a dimostrazione che la parte non può evitare di presentarsi davanti al mediatore inviando il proprio

difensore.

Nondimeno, la comparizione personale è compatibile con la delega, non sussistendo previsioni espresse in senso contrario e non rivestendo l'attività natura di atto strettamente personale, laddove, quando per la rilevanza della partecipazione ad alcuni momenti processuali o per l'attribuzione di un particolare valore alle dichiarazioni rese, la legge non ha ritenuto possibile la sostituzione, lo ha affermato espressamente (così l'art. 231 c.p.c. a proposito della risposta all'interrogatorio formale e l'art. 232 che fa discendere dalla mancata presentazione della parte a rendere interrogatorio conseguenze specifiche).

La Cassazione si è quindi persuasa che la parte che intende iniziare l'azione (ma lo stesso dicasi dell'avversaria) che - per scelta o per impossibilità - non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta, incluso il proprio difensore.

3.2. Sennonché, come si diceva, è parso imprescindibile il fatto che per poter validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte debba conferire simile potere mediante una procura che abbia quale specifico oggetto la partecipazione alla mediazione e che conferisca il potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto.

Invero la S.C. stigmatizzato il fatto che il potere di sostituire a sé altri nella partecipazione alla mediazione vada conferito con una procura sostanziale e speciale.

Nell'ammettere che essa ben possa essere conferita al difensore, alcuna previsione di legge escludendolo, ha negato nondimeno la sufficienza della comune procura alle liti, ancorché accordata con facoltà di compiere ogni più ampio potere processuale (occupandosi anche della possibilità di autenticarne il contenuto, escludendo che a ciò sia bastevole il potere dello stesso legale).

In conclusione, si è affermato il seguente principio di diritto per cui la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'Avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista".

Ne consegue che il potere di sostituire a sé qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale; in ordine, invece, alla possibilità o meno di conferire tale potere avvalendosi esclusivamente della procura conferita al difensore e da questi autenticata, la Suprema Corte ha escluso tale possibilità, prevedendo che nell'ipotesi in cui la parte scelga di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata da quest'ultimo, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti da lui autenticagli direttamente.

In conclusione, dunque, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire da chiunque e, quindi, anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista.

Il principio è stato di recente ribadito da Cassazione civile sez. III, 05/07/2019, (ud. 09/05/2019, dep. 05/07/2019), n. 18068 che ha stabilito espressamente che la partecipazione del solo difensore munito di semplice procura alle liti fa sì che lo stesso non possa considerarsi validamente delegato a partecipare in sostituzione della parte ed equivale a mancata partecipazione della stessa con conseguente mancato assolvimento della condizione di procedibilità e inevitabile declaratoria di improcedibilità della domanda.

In via di estrema sintesi, per qui rileva, debbono trovare applicazione i seguenti principi:

- nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.Lgs. n. 28 del 2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore;
- nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale.

Ad essi si aggiunge l'ulteriore per cui la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre.

3.3. Tanto premesso in punto di diritto, nella specie si ha che con atto del 3 luglio 2015, l'attore aveva conferito al proprio difensore non già una procura alla liti né una procura per la mera partecipazione, bensì una procura distinta ed autonoma da quella posta alla base del presente procedimento, espressamente attribuendo il potere di rappresentanza, anche a conciliare, riferito al procedimento di mediazione, come chiaramente evincibile dal tenore della procura di seguito riportata.

PROCEDURA PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE DAVANTI ALL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI PERUGIA -  
PROCEDURA N. 256/2015

Io sottoscritto (...), nato a (...), residente (...), delego l'Avv. (...) con studio in Roma, a rappresentarmi nel procedimento di mediazione avviato davanti all'Organismo di Mediazione Forense di Perugia nei confronti della (...) S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, della Sig.ra (...), nella qualità di Direttore Responsabile del quotidiano "Il Giornale di Latina" e del Sig. (...), avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni per alcuni scritti a contenuto diffamatorio pubblicati sul quotidiano "il Giornale di Latina", uscito in edicola in abbinamento obbligatorio con il quotidiano "il Tempo", in data 14 marzo 2015 e in data 15 marzo 2015, conferendole ogni più ampia facoltà e potere ed autorizzandola espressamente ad avviare o aderire al procedimento, a rappresentarlo all'incontro che si terrà il 07/07/2015 davanti all'Organismo di Mediazione di Perugia e ai successivi, eventuali incontri, a conciliare la suddetta controversia nel modo che riterrà più opportuno, a sottoscrivere l'accordo conciliativo, nonché a farsi sostituire delegando i propri poteri a terzi, dando sin d'ora per rato e valido il suo operato.

3.4. Invero, è evidente che la procura conferita non sia la procura alle liti sulla cui scorta è stato avviato il presente procedimento: si tratta, infatti, di una procura specifica e sostanziale (come richiesto sulla scorta dei principi giurisprudenziali sopra diffusamente ripercorsi), con espressa previsione del potere di conciliare la controversia innanzi all'Organismo di mediazione;

Ne consegue che se, da un lato, è vero che l'avv. (...) non aveva un potere di autentica di tale procura, la circostanza che la procura in questione sia stata autenticata dallo stesso difensore-rappresentante è sostanzialmente irrilevante.

3.5. A ben vedere, il vero problema che si pone è se l'attribuzione di una rappresentanza sostanziale dovesse avvenire necessariamente mediante il conferimento di una procura notarile.

A tale quesito, reputa il Tribunale che occorra dare risposta negativa, posto che nessuna norma prevede che nel procedimento di mediazione la rappresentanza sostanziale di una parte debba necessariamente essere conferita in forma autentica.

Reputa il Tribunale in ordine alla forma della procura, che essa debba ritenersi libera, e come tale, che non necessiti dell'autentica notarile sia perché il disposto dell'art. 1392 c.c. richiede la forma per relationem del contratto che il rappresentante deve concludere con la conseguenza che la procura speciale con autentica notarile è richiesta solo per quegli atti per i quali l'ordinamento richiede la forma dell'atto pubblico notarile, non suscettibile di applicazione analogica (es. diritti reali immobiliari) sia perché in assenza di una espressa previsione normativa che richieda la forma della procura notarile per partecipare alla mediazione e negoziare gli interessi della parte deve ritenersi che essa sia "libera" in ossequio al principio generale di libertà delle forme (Cass. Civ., SS.UU. n. 6459/2020).

Pertanto, anche per la partecipazione all'incontro di mediazione in nome e per conto di un altro soggetto non può che essere richiesta la forma necessaria per l'atto che deve essere compiuto (art. 1392 c.c.) e, nel caso di specie, come detto, nessuna norma prevede che per la partecipazione all'incontro di mediazione sia necessaria la procura notarile o equipollente, né per la sottoscrizione di una eventuale conciliazione relativa ad una pretesa risarcitoria, atteso che la materia oggetto del contendere non richiedeva o richiede particolari forme per la definizione negoziale della stessa.

D'altro canto, posto che per la procedura di mediazione è prevista l'assistenza del difensore (art. 8 D.L.vo n.28/10 come modificato dal D.L. 69/13) e che, come riconosciuto nella pronuncia della S.C. sopra richiamata, lo stesso difensore può essere delegato anche alla rappresentanza sostanziale, non si vede perché dovrebbero esistere requisiti di forma ancora più stringenti di quelli relativi alla procura a stare in giudizio, con la quale possono essere conferite le più ampie facoltà di definire e transigere, disponendo dei diritti sostanziali della parte rappresentata.

3.6. Peraltro, ragioni di mera completezza espositiva impongono di osservare che l'eventuale opinione circa il non corretto svolgimento della procedura di mediazione non avrebbe di certo condotto alla improcedibilità della domanda ma, al più, all'assegnazione del termine per l'attivazione della procedura.

Ed infatti, nella specie, se, seguendo la prospettazione suggerita dai convenuti, si fosse ritenuta la procedura di mediazione non ritualmente esperita in ragione della mancata partecipazione della parte, ciò si sarebbe tradotto nel ritenere la fase precedente al giudizio tamquam non esset con l'ulteriore conseguenza che, rilevata la condizione di (momentanea) improcedibilità, si sarebbe dovuto fare applicazione del disposto dell'art. 5 D.Lgs. 28/2010 e assegnare il termine per l'inizio della procedura, come dovuto tutte le volte in cui il Giudice si avveda che, in una causa sottoposta a mediazione obbligatoria, quest'ultima non è stata esperita.

Né tale richiesta avrebbe potuto considerarsi una inammissibile domanda nuova, risolvendosi nell'ineluttabile applicazione di una disposizione di legge, laddove della stessa ne fossero sussistiti i presupposti.

4. Venendo al merito della controversia, Reputa il Giudicante che la domanda possa ritenersi fondata nei sensi e per le ragioni che seguono.

Al riguardo, si premette che appaiono circostanze incontestate in punto di fatto l'avvenuta pubblicazione sulla predetta testata giornalistica, la pluralità di destinatari della comunicazione (essendo tale dato, per vero, in re ipsa, attesa la diffusività del mezzo utilizzato) e l'assenza del dott. (...) (cfr. doc.ti 4 e 7 atto di citazione), circostanze queste che vanno ad integrare gli elementi costitutivi (oggettivi) del reato di diffamazione a mezzo stampa.

Ciò posto, in ordine alla domanda risarcitoria avanzata da parte attrice, vanno esaminate separatamente le responsabilità ascrivibili, rispettivamente, al giornalista (...) (il quale ha firmato gli articoli in oggetto con lo pseudonimo (...)), al direttore responsabile, sig.ra (...), e alla (...) S.r.l., i quali, in applicazione del principio solidaristico, "sono responsabili per l'intero nei confronti del danneggiato, ai sensi dell'art. 1292 c.c., ma con diritto di regresso nei rapporti interi con gli altri obbligati secondo la gravità delle rispettive colpe e le conseguenze che ne sono derivate" (Cass., 19 settembre 1995, n. 9892).

4.1. Nello specifico, in relazione alla responsabilità del giornalista (...) (detto (...)), si evidenzia che la risarcibilità del danno consegue alla qualificazione del fatto a questi ascritto come reato, spettando, pertanto, a questo giudice operare in via incidentale il predetto accertamento, verificando se, nel caso in esame, sussistano gli estremi del reato di cui all'art. 596 bis c.p.

Si tratta, quindi, esclusivamente di verificare la portata diffamatoria delle affermazioni contenute negli articoli in questione, nonché la ricorrenza o meno, nel caso di specie, dell'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca giudiziaria: a tal riguardo, si osserva che, contrariamente all'assunto della convenuta, a venire in rilievo non è il diritto di critica, quanto piuttosto quello di cronaca, giacché tramite le pubblicazioni contestate non può ritenersi che l'autore dello scritto abbia esposto un'opinione sulla vicenda che ha coinvolto l'attore, bensì ha fornito ai lettori un'informazione, qual è, appunto, quella riportata circa il ruolo del dott. (...) nel far cadere in prescrizione i reati di cui al procedimento c.d. "...".

Nel contributo giornalistico, non si rinviene alcuna valutazione dell'operato di parte attrice, essendo riportata una narrazione della vicenda penale oggetto del procedimento c.d. "...", e dell'incidenza che il ritardo del Pubblico Ministero (...) nel comunicare l'intervenuto deposito della sentenza di condanna ha avuto sull'esito della procedura penale.

Per tale ragione, quindi, gli articoli in questione non possono dirsi espressione del diritto di critica per come definito dalla giurisprudenza il quale presuppone una rielaborazione dei fatti con l'introduzione di contributi personali dell'autore che partendo da fatti veri, nel loro nucleo essenziale, li espone esprimendo giudizi, formulando valutazioni e possibili nessi di causalità, rendendo il lettore edotto del personale punto di vista dell'autore" (Trib. Roma, se. I, 3 luglio 2020, n. 9631).

4.2. Esso va, piuttosto, qualificato come esempio di esercizio del diritto di cronaca giudiziaria, a proposito del quale la Corte di Cassazione ha affermato che può assumere tratti illeciti proprio allorché non si limiti a diffonderle la notizia in sé - ad es. di un provvedimento giudiziario - ovvero a riferirle o a commentare l'attività investigativa o giurisdizionale, ma utilizzi le informazioni desumibili da un provvedimento giudiziario o da atti di indagine per ricostruzioni o ipotesi giornalistiche tendenti ad affiancarle o a sostituire gli organi investigativi" nella ricostruzione di vicende giuridicamente rilevanti, "di talché il rischio del superamento dei limiti potrebbe anzi darsi proprio in caso di ampliamenti estemporanei che con la pretesa della completezza finiscano con dare notizie non veritiere" (Cass. pen., sez. V, 14 maggio 2020, n. 15086).

Si impone, in sostanza, al giornalista l'obbligo del controllo della fonte (che deve essere sempre legittima e legittimamente usata), al fine di assicurare che la stampa persegua la finalità costituzionale della corretta e veritiera informazione e non sia usata strumentalmente per diffondere notizie false o ancora non accertate.

Andando più nel dettaglio, il diritto di cronaca giudiziaria consiste nel diritto di raccontare accadimenti reali, aventi ad oggetto fatti giuridicamente rilevanti, per mezzo della stampa, in considerazione del loro interesse per la generalità dei consociati.

Nell'ambito di tale modalità espressiva vengono in rilievo i canoni della pertinenza (rilevanza sociale dell'argomento o del fatto oggetto di cronaca) e della continenza (correttezza espositiva), della verità dei fatti.

Il requisito della pertinenza si considera integrato nel momento in cui il destinatario del fatto di cronaca narrato abbia rilievo pubblico; in particolare, si ricorda che, in materia di cronaca (e anche di critica) giudiziaria, la giurisprudenza ravvisa una presunzione iuris et de iure di pertinenza della notizia oggetto della cronaca ogni volta in cui essa attenga all'esercizio di un potere statale, ritenendo che in tal caso l'interesse pubblico alla conoscenza della notizia è da ritenersi sempre sussistente, in quanto la libertà di manifestazione del pensiero in ordine a temi di interesse generale e da considerarsi un vero e proprio presupposto delle società democratiche, necessario alla possibilità di svolgimento del dibattito pubblico" (Cass. Pen., sez. I, sent. n. 8801/18).

La continenza viene intesa dalla giurisprudenza quale "forma civile di esposizione dei fatti e della loro valutazione" (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 8959/84), la quale non può essere esclusa in ragione del solo utilizzo, da parte del cronista, di espressioni che abbiano contenuto lesivo dell'altrui reputazione (ex multis - Cass. Pen., sez. V, sent. n. 41414/16; Cass. Pen., sez. V., sent. n. 4853/16): invero, il criterio in esame può dirsi sussistente anche ove il critico ricorra a "parole sferzanti, nella misura in cui siano correlate al livello della polemica, ai fatti narrati e rievocati" (Cass. Pen., sez. V, sent. n. 4853/10), purché non trasmodino in attacchi gratuiti alla persona e in arbitrarie aggressioni al patrimonio morale del destinatario (Cass. Pen., sez. V, sent. n. 1481/91; Cass. Pen., sez. V, sent. n. 22869/03).

Ultimo criterio da prendere in considerazione è quello della verità dei fatti, intesa dalla giurisprudenza come "sostanziale corrispondenza (adaeguato) tra i fatti come sono accaduti (res gestae e i fatti come sono narrati (historia rerum gestarum)" (Cass. Pen., sez. V, sent. n.

4.2.1. Con riguardo al requisito della verità (oggettiva o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) della notizia, la giurisprudenza ha affermato che la condotta del giornalista è lecita quando si limiti a "diffondere la notizia di un provvedimento giudiziario in sé ovvero a riferire o commentare l'attività investigativa o giurisdizionale" (ex multis. Cass., sent. n. 7333/08); invece i limiti dell'esercizio del diritto di cronaca giudiziaria siano superati in particolar modo quando "le informazioni desumibili da un provvedimento giudiziario vengano utilizzate per ricostruzioni o ipotesi giornalistiche tendenti ad affiancarle o a sostituire gli organi investigativi nella ricostruzione di vicende penalmente rilevanti ed autonomamente offensive"; la giurisprudenza maggioritaria ritiene che gravi sul giornalista l'onere di verificare le notizie e di dimostrarne la pubblica rilevanza (Cass., sent. n. 7333/08).

Ancor più nel dettaglio, costituisce insegnamento della giurisprudenza di legittimità che ormai può ben dirsi uniforme ed anche recentemente ribadito (cfr. Cass. civ. sez. III, 12 ottobre 2020, n. 21969) quello secondo cui la natura della fonte non esonera mai il giornalista dall'onere di esaminare, controllare e verificare la notizia, così da sopprimere ogni dubbio sulla sua veridicità.

La scriminante derivante dal combinato disposto dell'art. 51 c.p. e art. 59 c.p., comma 1, anche nella sua forma putativa, esige invero l'adempimento, da parte di chi intende esercitare il diritto che gli farebbe scudo dalla fattispecie penale, di specifici oneri appunto di verifica che investono ogni genere di fonte: l'errore sulla verità di quanto diffuso non può essere infatti "frutto di negligenza, imperizia o comunque colpa non scusabile", onde l'errore rilevante ai fini della scriminante putativa "non deve vertere... sull'attendibilità della fonte di informazione, sì da poter ritenere sufficiente l'affidamento riposto in buona fede su una fonte non costituente "prova" della verità, per quanto autorevole possa essere" (così chiaramente si esprime Cass. pen., sez. 5, 21 febbraio 2000 n. 1952; sulla stessa linea Cass. pen., sez. V, 5 marzo 2010 n. 23695 puntualizza che l'esimente putativa del diritto di cronaca giudiziaria non può essere affermata per il "presunto elevato livello di attendibilità della fonte se il giornalista non ha provveduto a sottoporre al dovuto controllo la notizia"; e ancora sull'assoluta necessità della verifica delle fonti quale presupposto della scriminante putativa per l'esercizio del diritto di cronaca o di critica giudiziarie v., da ultimo, Cass. pen., sez. 5, 20 settembre 2019 n. 38896).

Pertanto, nessuna incidenza è attribuibile all'affidamento, anche in buona fede, maturato nei confronti della fonte in sé, occorrendo comunque, da parte di chi intende diffondere, verificare attentamente l'inconsistenza di ogni dubbio (Cass. pen., sez. 5, 11 marzo 2005 n. 15643 insegna che "è configurabile la scriminante putativa dell'esercizio del diritto di cronaca quando, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il monista abbia assolto l'onere di esaminarle, controllare e verificare la notizia, in modo da superare ogni dubbio, non essendo, a tal fine, sufficiente l'affidamento ritenuto in buona fede sulla fonte"; Cass. pen., sez. V, 13 luglio 2010 n. 27106 inequivocamente afferma che "la scriminante putativa del diritto di cronaca giudiziaria può essere invocata in caso di affidamento del giornalista su quanto riferito dalle sue fonti informative, non solo se abbia provveduto comunemente a verificare i fatti narrati ma abbia altresì offerto la prova della cura posta negli accertamenti svolti per stabilirne la veridicità dei fatti"; e Cass. pen., sez. V, 13 novembre 2017 n. 51619 ribadisce che la scriminante putativa dell'esercizio del diritto di cronaca "è configurabile solo quando, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il cronista abbia assolto all'onere di esaminarle, controllare e verificare l'oggetto della sua narrativa, al fine di vincere ogni dubbio"; Cass. pen., sez. 5, 10 ottobre 2018 n. 45813 conferma che per godere dell'esimente del diritto di cronaca giudiziaria in relazione alla fattispecie penale della diffamazione a mezzo stampa "il giornalista deve esaminarle e controllare attentamente la notizia in modo da superare ogni dubbio, non essendo sufficiente in proposito l'affidamento in buona fede sulla fonte informativa"; conforme, da ultimo, Cass. pen., sez. 5, 4 novembre 2019 n. 50189; e, ad abundantiam, sull'affine profilo dell'esercizio del diritto di critica giudiziaria quale scriminante putativa cfr., sulla stessa linea, Cass. pen., sez. I, 27 settembre 2013 n. 40930 e Cass. pen., sez. V, 18 aprile 2019 n. 21145).

4.2.2. A questo consolidato insegnamento della Suprema Corte penale è coerentemente sintonica anche l'interpretazione nomofilattica civile, la quale infatti ha sempre affermato che, per godere dell'esimente anche putativa del diritto di cronaca, occorre che la notizia sia "frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca", vale a dire che il giornalista l'abbia accuratamente verificata." (così, p. es. Cass. sez. III, 8 febbraio 2007 n. 2751; sulla linea della necessità del serio e diligente lavoro di ricerca si sono espressi, tra gli arresti massimati, pure Cass. sez. III, 16 maggio 2007 n. 11259, Cass. sez. III, 20 ottobre 2009 n. 22190 e Cass. sez. III, 4 settembre 2012 n. 14822; e cfr. altresì i più risalenti Cass. sez. III, 10 gennaio 2003 n. 196, Cass. sez. III, 13 febbraio 2002 n. 2066, Cass. sez. I, 24 settembre 1997 n. 9391, Cass. sez. III, 2 luglio 1997 n. 5947 e Cass. sez. 3, 29 agosto 1990 n. 8963).

Invero, la verifica che grava sul giornalista ai fini della scriminante deve essere sempre conformata e proporzionata alla fonte della notizia: e, fermo il fatto, del tutto ovvio, che compete al giudice di merito valutare se la verifica sia stata nel caso concreto "seria e diligente", riprendendo la formula sovente adottata, come appena visto, dalla giurisprudenza nomofilattica per descriverne l'idoneità, non è certo esigibile dal giornalista, dinanzi ad una notizia di fonte giudiziaria, di "replicare" in toto con una sua inchiesta privata gli esiti dell'indagine pubblica per essere legittimato poi a diffondere questi ultimi.

4.2.3. La giurisprudenza della Suprema Corte ha espressamente riconosciuto che ai fini della scriminante è sufficiente che l'articolo del giornalista corrisponda al contenuto degli atti e provvedimenti dell'autorità giudiziaria, non potendosi pretendere che dimostri la fondatezza delle decisioni

assunte in sede giudiziaria

"...e dovendo d'altra parte il criterio della verità della notizia essere riferito agli sviluppi di indagini e istruttori quali risultano al momento della pubblicazione dell'articolo e non già a quanto successivamente accertato in sede giurisdizionale." (così Cass. sez. 3, 9 marzo 2010 n. 5637): insegnamento, quest'ultimo, dal quale, del tutto logicamente, si deve desumere a contrario che il giornalista dovrà effettuare il suo personale scandaglio sulla veridicità della notizia in relazione" a quanto successivamente accertato in sede giurisdizionale" nel caso in cui si sia percorso un non indifferente tratto di tempo tra l'atto giudiziario e il momento in cui quest'ultimo viene diffuso tramite l'articolo (analogo insegnamento sortisce poi da Cass. sez. 3, ord. 9 maggio 2017 n. 11233 e Cass. sez. 3, ord. 16 maggio 2017 n. 12013).

4.3. Ed allora, venendo alla fattispecie in esame, in relazione all'articolo pubblicato in data 14 marzo 2015, deve evidenziarsi che, innanzitutto, ricorre il requisito della pertinenza atteso il rilievo pubblico di parte attrice, essendo, all'epoca dei fatti, il dott. (...) Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma, e, quindi, soggetto che riveste una carica istituzionale, del cui operato non vi è dubbio che l'opinione pubblica abbia interesse a conoscere.

Parimenti, ricorre il requisito della continenza, in quanto né il titolo né il contenuto delle pubblicazioni contiene frasi o parole offensive: per vero, tanto le modalità espositive quanto il lessico appaiono misurati e proporzionati rispetto alla notizia veicolata dal giornale, oltre a non eccedere rispetto allo scopo informativo, non traducendosi, pertanto, in attacchi gratuiti alla persona dell'istante né in arbitrarie aggressioni al patrimonio morale dello stesso.

A difettare, però, è il requisito della verità.

Queste le ragioni.

4.4. Al riguardo, occorre premettere che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di diffamazione a mezzo stampa, l'affermazione circa la natura diffamatoria di un articolo di stampa implica la valutazione del suo contenuto complessivo e degli elementi tipografici della comunicazione, e cioè del titolo, dell'occhiello e di eventuali foto (Cass. Pen., sez. V, 30 gennaio 2019, n. 19960).

Ed allora, prendendo in considerazione il titolo ("Il magistrato e i favori al parente") ed il catenaccio (...): processo prescritto anche per colpa del pm (...). Condanna definitiva") della prima pagina de "Il Giornale di Latina" del 14 marzo 2015, nonché il titolo ("Quel PM favorì il cognato"), il catenaccio ("(...) accusato di aver trasmesso in ritardo atti al collega (...) facendo finire tutto prescritto") ed il contenuto dell'articolo a pagina 25 (cfr. doc. 4 atto di citazione), appare evidente che nel quotidiano in questione è stata riportata una notizia non totalmente rispondente al reale andamento della vicenda che ha interessato il dott. (...), ed, inoltre, non corrispondente, sotto molteplici aspetti, a quelle che sono state le affermazioni del C.S.M. e della Corte di Cassazione nel corso del procedimento disciplinare a carico dello stesso.

Più nel dettaglio, gli elementi da cui si desume la non completa veridicità delle notizie riportate dall'articolaista sono i seguenti:

(i) sia nella locandina fuori dalle edicole ("(...) Quel magistrato favorì il cognato; cfr. doc. 5, atto di citazione"), sia in prima pagina (in particolare, nel titolo: "Il magistrato e i favori al parente" e nel sommario dell'articolo: "(...) Una condotta che ha favorito il costruttore degli immobili, cognato del magistrato"), che a pagina 25 (anche qui, nel titolo: "Quel PM favorì il cognato", e nel corpo del contributo: I colonna, riga 16, "(...) parente del costruttore degli immobili confiscati a (...)", ed ancora, V colonna, riga 7, "essendo (...) suo cognato") dell'edizione de "Il Giornale di Latina" del 14 marzo 2015, è stato detto che Carmine (...), all'epoca, imputato nel procedimento "(...)", era parente, nella specie cognato, del dott. (...).

Tuttavia, tale dato non risponde a verità: invero, come si legge nei provvedimenti del CSM e delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. doc. ti 3 e 4 (punto 32), comparsa di costituzione e risposta), parte attrice non era cognato dell'imputato (...), quanto piuttosto quest'ultimo era cognato della di lui moglie.

Ora, diversamente da quanto dedotto nella comparsa di costituzione e risposta, appare evidente che l'aver qualificato il dott. (...) come cognato del sig. (...) non può essere dipeso dall'aver mutuato tale dato dal provvedimento della Cassazione, atteso che mai la Suprema Corte ha ravvisato siffatto rapporto di affinità, avendo, piuttosto, fatto riferimento all'esistenza di tale relazione tra la moglie dell'odierno esponente e il predetto (...).

D'altro canto, questo elemento non appare affatto privo di interesse agli occhi dei lettori, posto che il riportare l'esistenza di una parentela (o, più correttamente, di un'affinità) tra l'imputato (...) e il PM (...), in una vicenda quale quella di specie, non può che avere l'effetto di indurre il pubblico a ritenere, o quanto meno ad ipotizzare, che la condotta ascritta al Sostituto Procuratore Generale sia dipesa dal predetto rapporto e che il dott. (...) abbia agito al fine di favorire il proprio affine;

(ii) nell'occhiello (...): processo prescritto anche per colpa del PM (...). Condanna definitiva") e nel sommario della prima pagina dell'edizione de "Il Giornale di Latina" ("A far finire in prescrizione il processo per il "(...)" (...) hanno contribuito le omissioni dell'allora pm (...)", viene evidentemente riportata la notizia che parte attrice, con la sua condotta omissiva, avrebbe concorso a far cadere in prescrizione i reati oggetto del procedimento penale "(...)". Medesima informazione è stata veicolata anche nell'occhiello ("(...) accusato di aver trasmesso in ritardo atti al collega (...) facendo finire tutto prescritto") e nel corpo dell'articolo di cui a pagina 25. I colonna, riga 13 e ss. del quotidiano ("(...) il processo per il "(...)" è

... finito in prescrizione grazie anche alle omissioni di quel pubblico ministero, parente del costruttore degli immobili confiscati a (...)).

Sicché non v'è chi non veda come l'autore dell'articolo in esame ha imputato il maturarsi della prescrizione dei reati di cui al procedimento ""(...)"" (anche) alle condotte di parte attrice, chiaramente discostandosi, in questo modo, da quella che è la realtà emergente dalle carte del procedimento disciplinare a carico del dott. (...).

Invero, il C.S.M. ha affermato che il vantaggio conseguito dagli imputati nel procedimento ""(...)"" a fronte della anzi descritta condotta omissiva di parte attrice, è stato quello non doversi difendere dall'appello, almeno incidentale, del pubblico ministero e di non affrontare dunque il rischio di un aggravamento della pena loro irrogata" (cfr. pag. 6, doc. 4, comparsa di costituzione e risposta), e non anche quello di vedere cadere in prescrizione i reati ascrittigli.

Analogamente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno, a chiare lettere, affermato che il danno ed il correlativo vantaggio consistono nel non aver potuto vagliarle la possibilità dell'appello da parte della Procura e nel non averlo subito da parte dell'imputato. La perdita di queste possibilità costituisce in sé un danno per l'ufficio del PM (di cui faceva parte il dott. (...)) e un vantaggio per l'imputato (cognato della moglie del magistrato)" (cfr. doc. 3, comparsa di costituzione e risposta).

A ciò deve, poi, aggiungersi che né nella richiesta di archiviazione del procedimento penale n. 78/11 R.G.N.R. né nel successivo decreto di archiviazione si trova traccia dell'affermazione secondo cui la condotta del dott. (...) avrebbe avuto quale scopo quello di favorire una persona a lui nota, contribuendo a far cadere in prescrizione i reati oggetto del processo ""(...)"" (cfr. doc.ti 2 e 3, atto di citazione).

Peraltro, l'aver attribuito a parte attrice un ruolo attivo nell'intervenuta prescrizione, favorendo così l'imputato (...), appare in contraddizione, con l'ulteriore affermazione contenuta nell'articolo in esame, secondo cui proprio il medesimo (...) (ex cognato della moglie del dott. (...)) abbia rinunciato alla prescrizione: in sostanza, non si vede come il (...) possa essere stato favorito dalla condotta di parte attrice ipotizzata dall'autore dell'articolo, dal momento che lo stesso ha deciso di non avvalersi dei benefici derivanti dalla prescrizione, preferendo, quindi, essere giudicato. Da ultimo si aggiunga che, essendo stata l'azione penale esercitata, tanto da essersi giunti ad una pronuncia peraltro di condanna, oggetto di successiva impugnazione, non è dato comprendere in che modo la condotta omissiva dell'attore nel non trasmettere tempestivamente la sentenza possa avere avuto influenza diversa ed ulteriore dal precludere la proposizione dell'appello incidendo sul corso della prescrizione;

(iii) nel quotidiano, si legge, inoltre, "Ma soprattutto il sostituto (...) ha specificato che (...) avrebbe avuto un qualche interesse nel caso del "Villaggio", essendo (...) suo cognato": tale circostanza risulta non solo decontestualizzata, non essendo indicata l'occasione nel corso della quale il dott. (...) si sarebbe così espresso, ma soprattutto appare smentita da quanto emerso nel corso del procedimento penale a carico di parte attrice.

In particolare, nella richiesta di archiviazione, viene precisato: "avendo il dr. (...) dichiarato che mai l'indagato aveva interferito nel corso delle indagini o del processo che si era celebrato nei confronti degli affini della moglie" (cfr. doc. 2, atto di citazione); nello stesso senso, si è, poi, espresso il Giudice per le Indagini Preliminari: "il processo di primo grado si era concluso con condanna e .mai nel corso del suddetto procedimento, per quanto dichiarato dallo stesso Dott. (...), il Dott. (...) aveva palesato interessamento o, tanto meno, volontà di interferirle" (cfr. doc. 3, atto di citazione).

In verità, nelle sentenze disciplinari si legge che l'attore era al corrente del procedimento penale a carico di (...), cognato della moglie, e che nel corso delle indagini preliminari l'odierno attore aveva consegnato al dott. (...) (p.m. competente) una memoria difensiva dell'indagato, pregando il collega di leggerla, ma ciò viene fatto sempre senza mai attribuire all'attore alcuna cointeressenza o ingerenza nella gestione del procedimento ma sempre legata alla condotta omessa di tempestiva trasmissione della sentenza (ai fini dell'appello) nonché degli atti di appello (ai fini dell'appello incidentale), oggetto della contestazione disciplinare.

4.5. Dagli elencati elementi, si evince, con chiarezza, che l'articolo del 14 marzo 2015 è stato strutturato, nel suo complesso, in maniera tale da indurre i lettori a ritenere che la condotta posta in essere da parte attrice abbia concorso a far cadere in prescrizione i reati oggetto del procedimento ""(...)"" e che, soprattutto, ciò sia avvenuto al fine di recare un vantaggio all'imputato (...), qualificato (erroneamente) come cognato del magistrato.

Ed allora, se così è, non vi è dubbio in ordine al fatto che (...) (detto (...)) abbia travalicato quelli che sono i limiti del diritto di cronaca ed, in particolare, il limite della verità, sottoponendo all'attenzione del lettore notizie di sicuro interesse, in quanto concernenti un magistrato, ma non descritte con la richiesta precisione ed accuratezza, e contenenti notizie non rispondenti agli atti del processo disciplinare e penale.

Tale modus operandi risulta tanto più censurabile se si considera che la verifica della veridicità delle informazioni che il giornalista era tenuto a compiere non può ritenersi particolarmente complicata, dato che si sarebbe dovuto limitare ad un'analisi dei provvedimenti emessi nel corso del procedimento disciplinare e di quello penale, della cui conoscenza, da parte dello scrittore, non può dubitarsi, stante il fatto che gli stessi vengono citati nell'articolo in questione.

In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che "in tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esimente del diritto di

cronaca giudiziaria è configurabile, qualora la notizia sia mutata da un provvedimento giudiziario, quando l'attribuzione del fatto illecito ad un soggetto sia rispondente a quella presente negli atti giudiziari e nell'oggetto dell'imputazione, sia sotto il profilo dell'astratta qualificazione che della sua concreta gravità, con la conseguenza che essa non è invocabile se il cronista attribuisca ad un soggetto un fatto diverso nella sua struttura essenziale rispetto a quello per cui si indaga, idoneo a cagionare una lesione della reputazione" (Cass. Pen., sez. V, 29 gennaio 2020, n. 13782).

4.6. A conclusioni differenti, invece, deve pervenirsi con riferimento al secondo articolo (del 15 marzo 2015), di cui parte pure attrice lamenta il contenuto diffamatorio (cfr. doc. 7, atto di citazione).

Va, infatti, osservato che lo scritto in questione non sembra contenere notizie non rispondenti a realtà, posto che si limita a riportare quanto scritto dal legale del dott. (...) in seguito alla pubblicazione del giorno precedente, fatta eccezione per quanto è stato scritto nell'incipit dello stesso.

In verità, a pag. 33 de "Il Giornale di Latina" si legge: "Dopo la notizia della condanna dell'allora sostituto procuratore (...), confermata dalla Cassazione, per gestione del fascicolo relativo al (...)".

Ora, come detto, non era il dott. (...) il titolare del fascicolo in questione, essendo lo stesso di competenza del dott. (...), ma anche che la condotta ascritta all'odierno esponente era dovuta alla mancata comunicazione della sentenza di condanna intervenuta in primo grado in tempo utile a consentire al dott. (...) di proporre appello incidentale, rispetto ad un dovere esigibile all'attore in forza di disposizioni organizzative in vigore presso l'Ufficio di appartenenza dell'attore.

Sicché, è possibile ritenere che il giornalista con l'utilizzo del termine "gestione" del fascicolo non abbia, in realtà, inteso fare riferimento alla conduzione dell'indagine da parte dell'attore ma, per l'appunto, abbia inteso riferirsi all'attività da cui poi è scaturita la vicenda penale e disciplinare a carico del dott. (...) e che, in senso lato, può certamente essere intesa come una attività di "gestione del fascicolo" ancorché con esclusivo riguardo alla attività di comunicazione della sentenza di condanna e degli appelli.

In tale articolo, dunque, il riferimento alla "gestione" non è tale da evocare e suggerire nel lettore alcun riferimento diverso ed ulteriore da quello che era la condotta materiale effettivamente ascritta all'attore, sicché deve escludersi qualsivoglia carattere diffamatorio.

4.6. Da ultimo, in ordine all'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 596 bis c.p., si osserva che lo stesso può dirsi sussistente nel caso di specie, a fronte del fatto che, senza necessità di indagare la sussistenza di una volontà diffamatoria, il giornalista ha riportato fatti che sapeva non essere (completamente) rispondenti al vero e che potevano indurre i lettori ad avere un'idea falsata dei reali accadimenti, e lo ha fatto nella consapevolezza che quanto da lui scritto sarebbe stato letto da una molteplicità di persone: sussiste, pertanto, il dolo (almeno nella forma eventuale) proprio della fattispecie in questione.

In proposito, la recente giurisprudenza di merito ha ribadito che "quanto all'elemento soggettivo, il dolo del reato è generico e consiste nella consapevolezza di pronunciare o di scriverle una frase lesiva dell'altrui reputazione, ma anche nella volontà che la frase denigratoria venga a conoscenza di più persone (pertanto è necessario che l'autore della diffamazione comunichi con almeno due persone ovvero con una sola persona, ma con tali modalità, che detta notizia sicuramente venga a conoscenza di altri ed egli si rappresenti e voglia tale evento). In altri termini, non è necessario la sussistenza dell'*animus diffamandi*, ma è sufficiente da parte del soggetto attivo la rappresentazione e volontà della comunicazione con più persone dell'*addebito offensivo*" (Trib. Pescara, 7 gennaio 2019, n. 4).

Ed inoltre, sempre rispetto all'elemento soggettivo, "è richiesto il dolo generico che può anche assumerle la forma del dolo eventuale, nel senso che è sufficiente che l'agente, consapevolmente, faccia uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive e non è richiesta la presenza di un *animus iniuriandi vel diffamandi*" (Trib., Firenze, sez. II, 12 ottobre 2018, n. 3103).

4.7. Alla luce di tutto quanto sin qui affermato, appare possibile affermare che ricorrono i presupposti per ritenere integrato il reato di diffamazione ex art. 596 bis c.p. in capo a (...) (detto (...)), non operando la scriminante del diritto di cronaca (giudiziaria), atteso che, per la modalità della sua formulazione, l'effetto comunicativo generato dai passaggi sopra richiamati vanno nel senso di indurre il lettore a ritenere che l'attore abbia tenuto una condotta di indebito favoritismo, concorrendo a causare anche il maturarsi della prescrizione; e si può dunque affermare che tale effetto comunicativo abbia determinato una lesione della reputazione dell'attore, che per le ragioni che sono esposte, non può dirsi scriminata dal diritto di manifestazione del pensiero costituzionalmente tutelato, ed in particolare dal diritto di cronaca che ne costituisce il principale corollario.

4.8. Venendo ad esaminare la responsabilità della direttrice responsabile del quotidiano, (...), si sottolinea che ricorrono tutti i presupposti per ascrivere in capo alla stessa il reato di cui all'art. 57 c.p., e cioè:

- la qualifica soggettiva dell'autore del reato essendo la sig.ra (...) è direttrice responsabile de "Il Giornale di Latina";
- la condotta omissiva atteso che dagli atti di causa, è emerso che la predetta convenuta non abbia esercitato una adeguata vigilanza sui contenuti delle pubblicazioni di cui parte attrice lamenta il carattere diffamatorio. Invero, non risulta in atti che il direttore responsabile abbia verificato la

verità dei fatti riportati negli articoli, o meglio che abbia controllato se il giornalista abbia compiuto un'effettiva verifica delle informazioni dallo stesso riportate e, soprattutto, della rispondenza a verità delle stesse;

- elemento soggettivo, in quanto la condotta della convenuta (...) è colposa, denotandosi un atteggiamento negligente della stessa nello svolgimento del proprio ruolo, atteggiamento acuito dal carattere di preminenza che la stessa ricopre all'interno del giornale.

Sussiste, pertanto, in capo a (...) la responsabilità ex art. 57 c.p. e, conseguentemente, la responsabilità risarcitoria nei confronti di parte attrice.

4.8. La (...) S.r.l. risponde a titolo risarcitorio, in forza dell'art. 11, L. 47/1948, ai sensi del quale "per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili in solido con gli autori del reato fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore": si tratta di un'ipotesi di responsabilità indipendente da qualsiasi colpa, il cui fondamento è dato dall'assunzione del rischio di cui il legislatore fa carico a coloro che traggono un'utile da un'attività che gli è riconducibile.

5. Procedendo, ora, a verificare l'esistenza dei danni richiesti, va osservato che parte attrice ha lamentato di aver subito danni patrimoniali e non patrimoniali.

Accertati come innanzi i fatti di causa, in diritto va fatta applicazione dei principi reiteratamente espressi la S.C. a tenore dei quali "ai fini dell'affermazione della responsabilità, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si richiede il nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito e il danno e l'onere della dimostrazione di tale nesso, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è a carico di colui che agisce per il risarcimento..." (Cassazione civile, sez. VI, 05/12/2017, n. 28995).

Ora, parte attrice ha dedotto di aver subito un danno patrimoniale (nella forma del lucro cessante), senza tuttavia aver allegato alcun elemento a dimostrazione dell'effettiva verifica dello stesso ed, in particolare, delle ripercussioni negative, in termini di occasioni lavorative perse, che il dott. (...) avrebbe avuto nella propria vita professionale.

Ne deriva, pertanto, che nulla va disposto a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.

5.1. Resta tuttavia da valutare, sulla base dei principi ormai consolidati in materia (si veda in particolare Cass. S.U. n. 26972/2008), ed in applicazione quindi di un legittimo procedimento presuntivo, la portata del patimento psicologico (cd. patema d'animo, o danno morale soggettivo), oltre che dell'obiettivo pregiudizio alla reputazione, personale e professionale, che può sviluppare la persona in relazione alla diffusione di una notizia riportata in maniera non del tutto esatta; una condizione da cui è presumibile derivino tanto una sofferenza personale quanto uno specifico discredito nel contesto sociale e professionale di appartenenza.

La determinazione del risarcimento delle conseguenze dannose deve operarsi, in ragione della natura stessa del pregiudizio da ristorare, per equivalente, ed in via equitativa.

Ed allora, ritenuto provato, il nesso causale tra condotta e conseguenze pregiudizievoli, a parte attrice, spetta il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, in relazione ai quali le Sezioni Unite hanno chiarito che il "danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza respingere è l'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, nel senso che sarebbe coincidente con la lesione dell'interesse... Il danno in questione deve quindi essere allegato e provato. Trattandosi tuttavia di pregiudizio che si proietta nel futuro sarà consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base degli elementi obiettivi che sarà onere del danneggiato fornire" (Cass., Sez. Un., sent. n. 8827 e 8828/03; conforme: Cass., sez. III, sent. n. 907/18).

Tali danni possono, in particolare, dirsi provati a fronte dell'avvenuta dimostrazione dell'esistenza di un fatto produttivo di conseguenze pregiudizievoli e dell'idoneità del medesimo ad ingenerare una ripercussione "dolorosa" - sotto forma di danno morale (e non anche di danno biologico, non essendo stato dedotto alcun elemento probatorio che ne abbia dimostrato la sussistenza) nella sfera personale del soggetto leso.

5.2. Nello specifico, la predetta idoneità può ritenersi provata sulla base di un ragionamento di tipo presuntivo, in cui assumono rilievo le allegazioni di parte attrice (cfr. doc.ti 11, atto di citazione e 19, nella seconda memoria istruttoria parte attrice): è documentato, infatti, che l'attore abbia chiesto di poter fruire nei giorni in cui vennero pubblicati gli articoli di un periodo di congedo ordinario, segno questo dell'evidente disagio patito dall'attore tale da impedire la regolare presenza in Ufficio; ed è altresì documentata l'invio di un messaggio da parte del Luog.te (...) del 14.3.2015, con il quale veniva sollecitata l'attenzione dell'attore sull'uscita dell'articolo.

Non v'è chi non veda l'inevitabile ripercussione della diffusione di notizie inesatte e non integralmente rispondenti al vero sull'onore e la reputazione del soggetto leso.

5.3. Per la quantificazione del risarcimento del danno alla sfera emotiva del dott. (...), occorre far ricorso al criterio equitativo, ai sensi dell'art. 1226 c.c., ancorando, tuttavia, il giudizio a parametri razionali ed oggettivi - delineati dalla stessa giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. Civ., sez. III, 30 agosto 2019, n. 21855) - quali: la notorietà e la carica pubblica del diffamato, la natura della condotta diffamatoria, la collocazione dell'articolo e dei titoli, il mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione e la relativa diffusione, la risonanza mediatica suscitata dalla

notizia diffamatoria imputabile al diffamante, nonché la rettifica successiva e/o lo spazio dato a dichiarazioni del diffamato.

Tanto premesso, venendo all'esame della fattispecie concreta che ci occupa, bisogna considerare da un lato che: 1) il soggetto rivestiva una carica pubblica essendo all'epoca della pubblicazione degli articoli (2015) Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma, e l'anzianità di servizio (essendo all'interno della magistratura dal 1984); 2) il risalto dato alla notizia diffamatoria, collocando la stessa in prima pagina, in taglio medio (centro pagina), ed evidenziando il titolo e l'occhiello in grassetto; inoltre, la medesima notizia è stata ripresa e ribadita a pag. 25 de "Il Giornale di Latina", collocando l'articolo ad inizio pagina, e, anche qui, utilizzando titolo ed occhiello in grassetto; 3) gli articoli sono stati pubblicati nell'edizione cartacea del quotidiano, venduto in abbinamento obbligatorio con il quotidiano "Il Tempo"; 4) l'articolo è stato ripreso da altri quotidiani (cfr. doc. ti 9 e 10, atto di citazione); 5) la notizia diffamatoria ha avuto ad oggetto la sfera professionale, con ripercussioni anche nella sfera personale, del dott. (...), violando, in maniera circostanziata e senza, tuttavia, utilizzare espressioni ingiuriose e denigratorie, il limite della verità della cronaca giudiziaria; 6) seppur ristretto, trattandosi di edizione locale, l'ambito di diffusività del giornale in questione coincide con il "territorio" in cui si esplicava la vita privata di relazione e professionale del danneggiato (cfr. doc. 18, II memoria istruttoria).

Dall'altro, la indubbia portata offensiva della lesione fin qui accertata può essere controbilanciata dalla circostanza che a) nella sostanza, pur essendo due gli articoli che hanno ad oggetto il caso del dott. (...), si è in presenza di un unico episodio diffamatorio (al quale si è provveduto a dare rettifica), ed, inoltre, la notizia riportata dal giornale è solo in parte non veritiera, stante l'effettiva sussistenza di un procedimento disciplinare (oltre che penale) a carico dell'attore;

b) la piuttosto recente, all'epoca dei fatti di causa, fondazione de "Il Giornale di Latina" (cfr. doc. 4, atto di citazione, dove, in alto a destra, si legge: "anno II");

c) è stato dato spazio, nell'edizione del 15 marzo 2015, alle dichiarazioni del legale di parte attrice, la cui lettera inviata al quotidiano de quo è stata pubblicata per intero sia nell'edizione cartacea (cfr. doc. 7, atto di citazione), sia nell'edizione on line (cfr. doc. 8, atto di citazione), consentendo, per l'effetto, di circoscrivere, anche temporalmente, l'efficacia lesiva delle affermazioni inesatte riportate nell'articolo.

5.4. Alla luce di quanto precede, deve ritenersi fondata la domanda di parte attrice in relazione alle affermazioni inesatte riportate nell'articolo e, come detto, riferibili ai favori - di cui non si discorre nei provvedimenti giurisdizionali e disciplinari - ad una persona - cui erroneamente si attribuisce un rapporto di parentela - tali da determinare la prescrizione dei reati - laddove il danno venne impedita la proposizione dell'appello incidentale da parte dell'Ufficio del Pubblico Ministero, senza alcuna incidenza sulla prescrizione, cui peraltro il presunto soggetto favorito aveva rinunciato.

Tenuto conto di tali elementi, appare congruo liquidare, a titolo di danno non patrimoniale per lesione della reputazione, la somma di complessivi Euro 12.000,00.

Su tale somma devono essere, poi, calcolati gli interessi dal giorno del fatto: gli interessi moratori vanno calcolati, quindi, al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno fino al momento della liquidazione, decorrendo successivamente sulla somma liquidata sino al soddisfo.

Nello specifico, il calcolo degli interessi moratori sulla somma annualmente rivalutata deve avvenire in conformità a quanto previsto dalla Cassazione a Sezioni Unite, la quale ha stabilito che la liquidazione del danno da inadempimento di obbligazione di valore - qual è quella in esame - debba comprendere il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario che, in difetto di elementi probatori che lo identifichino diversamente, deve essere riconosciuto quantomeno nella misura degli interessi legali da calcolarsi sulla somma rivalutata annualmente dal momento dell'evento della pubblicazione della sentenza che liquida il danno. Alla somma così rivalutata devono, perciò, essere aggiunti gli interessi nella misura legale denominati "compensativi", in quanto aventi valore risarcitorio a compensazione del danno causato dal non aver avuto la immediata disponibilità della somma risarcitoria (Cass. Civ. SS.UU. 17 febbraio 1995, n. 1712). Dalla presente sentenza, che trasforma il debito di valore in debito di valuta, spetteranno unicamente gli interessi legali fino al saldo.

5.5. Deve, poi, essere irrogata, in capo al solo sig. (...) (detto (...)), stante la sussistenza in capo allo stesso del reato di diffamazione ex art. 596 bis c.p., la sanzione di cui all'art. 12, L. 47/48, che va quantificata in Euro 1.000,00, con applicazione di rivalutazione ed interessi legali dalla data del fatto fino alla presente pronuncia, nei termini delineati al paragrafo precedente.

Diversamente, l'istituto della riparazione pecuniaria, di cui all'art. 12, L. 47/1948, non è applicabile al direttore responsabile del giornale, (...), essendo stata ascritta a quest'ultima la responsabilità per il delitto di omesso controllo colposo della pubblicazione, ai sensi dell'art. 57 c.p.: invero, l'irrogazione della sanzione pecuniaria costituisce una sanzione civile che

consegue al reato di diffamazione, dei cui elementi costitutivi presuppone l'accertamento (Cass. pen., Sez. V., 10 ottobre 2019, n. 44117).

Parimenti, tale sanzione pecuniaria non può gravare sulla (...) S.r.l., non essendo questa responsabile del reato di cui all'art. 596 bis c.p., rispondendo a livello risarcitorio esclusivamente in forza dell'art. 11, L. 47/1948 (Cass., 7 novembre 2000; Cass., 3 ottobre 1997, n. 9672).

5.6. Si ritiene, inoltre, che la pubblicazione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 120 c.p.c., nelle pagine dedicate alla cronaca nazionale dei

5. Si ritiene, inoltre, che la pubblicazione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 120 c.p.c., nelle pagine dedicate alla cronaca nazionale dei quotidiani indicati da parte attrice "Latina Editoriale Oggi" e "Il Messaggero - Cronaca di Latina", possa contribuire a riparare il danno alla reputazione subito dal dott. (...).

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore il 3.4.2014 (art. 28, D.M. citato); le stesse sono calcolate tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria nonché in relazione al valore entro cui è stata accolta la domanda.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, ritenuta la lesività dell'onore e della reputazione dell'attore delle notizie riportate nell'articolo del 14.3.2015, condanna, in solido tra loro, (...) (detto (...)), (...) e la (...) S.r.l. al pagamento, in favore di (...), della somma di Euro 12.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione, nei sensi di cui in motivazione;
- condanna (...), ai sensi dell'art. 12, L. 47/1948, al pagamento della somma di Euro 1.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione, nei sensi di cui in motivazione;
- ordina, ai sensi dell'art. 120 c.c., ai quotidiani "Latina Editoriale Oggi" e "Il Messaggero - Cronaca di Latina", di dare pubblicità, mediante inserzione per estratto, ed a spese degli odierni soccombenti, della presente pronuncia di merito;
- condanna, in solido tra loro, (...) (detto (...)), (...) e la (...) S.r.l. al pagamento, in favore di (...), delle spese di lite che liquida, ai sensi del D.M. 55/2014, in Euro 4.000, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Perugia, li 20 marzo 2021.

Depositata in Cancelleria il 25 marzo 2021.